



**COMUNE DI ARCORE**  
(Prov. Di Monza e della Brianza)

# **Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/05/2014

## **Indice**

Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo.....	3
Art. 2 – Oggetto.....	3
Art. 3 – Termini e modalità di dichiarazione .....	3
Art. 4 – Funzionario responsabile e accertamenti.....	4
Art. 5 – Accertamento con adesione.....	5
Art. 6 – Sanzioni e interessi.....	5
Art. 7 – Riscossione coattiva .....	5
Art. 8 – Somme di modesta entità (importi minimi).....	6
Art. 9 – Rimborsi .....	6
Art. 10 – Contenzioso.....	6
Art. 11 – Entrata in vigore.....	6

### **Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### **Art. 2 – Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale nel Comune di Arcore a norma dell'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto attiene alle disposizioni comuni nell'ordinamento dei tributi IMU, TASI e TARI, per i quali si applicano altresì i rispettivi regolamenti.

2. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari in vigore nell'ente.

### **Art. 3 – Termini e modalità di dichiarazione**

1. I soggetti passivi dei tributi devono presentare la dichiarazione relativa alla IUC entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da questo Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso la dichiarazione va

presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali, inviata a mezzo fax, o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con P.E.C (posta elettronica certificata). In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

#### **Art. 4 – Funzionario responsabile e accertamenti**

1. La Giunta Comunale designa un Funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **Art. 5 – Accertamento con adesione**

1. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo le modalità del Regolamento comunale vigente in materia approvato con deliberazione C.C. n 6 del 28 gennaio 1999, adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218.

#### **Art. 6 – Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura disciplinate nel regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

#### **Art. 7 – Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale

di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

#### **Art. 8 – Somme di modesta entità (importi minimi)**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme nel limite previsto dal Regolamento delle Entrate.

#### **Art. 9 – Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Arcore, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura disciplinate nel regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

3. Le somme liquidate dal Comune possono, su richiesta del contribuente da comunicare entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di IUC, separatamente per ogni singolo tributo, per gli anni successivi.

#### **Art. 10 – Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 11 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.